

## REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

Approvato con Decreto del Presidente/Commissario dell'Ente Parco n. 03 del 27/01/2022

1

### PREMESSA:

Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative del Parco Regionale dei Monti Picentini, ai sensi della legge regionale n. 33/1993 e disciplina, altresì, le linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., derivanti da violazioni a disposizioni legislative nazionali, regionali e locali e a regolamentari nazionali, regionali e dell'Ente per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini.

Premesso che l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, dispone che: *“la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è, altresì, punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.”*

Considerato che l'art. 28 della legge regionale n. 31/1989 dispone che *“sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31, della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale”*.

Premesso, altresì, che l'art. 24 della Legge Regionale n. 33/93 *“Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”* dispone che:

*“1. Per la violazione dell'Art. 22 si applicano sanzioni amministrative da 258,23 a L. 2582,28 ed il ripristino dello stato dei luoghi.*

*L'entità della sanzione verrà desunta:*

- a) dalla gravità della violazione;*
- b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;*
- c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;*

---

### PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

*Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.” e che l’art. 22, punto 4, della stessa legge dispone che: “In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all’art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 11 della Legge 394/ 91, dall’Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.”*

2

Evidenziato, quindi, che la Legge regionale istitutiva delle aree naturali protette consente agli Enti gestori di poter prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e, commisurare ad esse, le sanzioni entro un minimo ed un massimo consentito per legge.

Viste le “Norme Generali di Salvaguardia” attualmente vigenti nelle Parco Regionale dei Monti Picentini approvate dalle Delibera di G.R. n.1539 del g.24/4/2003 e successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003.

Dato atto che la perimetrazione e la zonizzazione del territorio del Parco è visionabile alla sezione SIT del sito istituzionale: <https://www.parcoregionalemontipicentini.it/Index.aspx>.

Ritenuto, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii., previa individuazione dei divieti e delle fattispecie da sanzionare nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

## **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:**

### **ARTICOLO 1 (Fattispecie sanzionate)**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono considerate sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981 con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.032,00 salvo successivi adeguamenti disposti ex lege.
2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall’Ente Parco nell’esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e dal D.M. del 19/12/1997, fatte salve le vigenti disposizioni di legge nazionale e/o regionale in materia penale.

### **ARTICOLO 2 (Violazioni commesse in zona A)**

1. Qualora una violazione viene commessa ed accertata all’interno del territorio facente parte della zona “A” di riserva integrale, il valore minimo della sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del 50%.

### **ARTICOLO 3 (Elemento soggettivo)**

---

#### **PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI**

2. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
3. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

#### **ARTICOLO 4 (Cause di esclusione della responsabilità)**

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

#### **ARTICOLO 5 (Concorso di persone)**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 (Solidarietà)**

1. Il proprietario della cosa che serve o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

#### **ARTICOLO 7 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni

della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

#### **ARTICOLO 8** (Comportamento recidivo)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

#### **ARTICOLO 9** (Atti di accertamento)

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono i Carabinieri Forestali, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, nonché il personale dell'Ente Parco e coloro che siano individuati con apposito provvedimento, dotati di idonea qualifica come per legge.
2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, video e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.
4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 10** (Contestazione e notificazione)

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 della Legge n. 394/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 426/98.

5. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

#### ARTICOLO 11 (Pagamento in misura ridotta)

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

5

#### ARTICOLO 12 (Obbligo del rapporto)

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del presente Regolamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Direzione dell'Ente Parco.

#### ARTICOLO 13 (Ordinanza - ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi e documenti mediante pec all'indirizzo [parcopicentini@pec.it](mailto:parcopicentini@pec.it).
2. L'Ente Parco, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti si emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.
4. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventato inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

#### ARTICOLO 14 (Sequestro)

2. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

#### **ARTICOLO 15 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)**

1. L'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene mediante bonifico, IBAN come indicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, via delle Stigmatine 11, 83051 Nusco, annotando nella causale: "Sanzione di cui al verbale ..... di Violazione alle disposizioni emanate dall'organismo di gestione del Parco Regionale dei Monti Picentini".

#### **ARTICOLO 16 (Esecuzione forzata)**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

#### **ARTICOLO 17 (Prescrizione)**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

#### **ARTICOLO 18 (Altre disposizioni Regolamentari emanate dall'Ente Parco)**

1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente Parco, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

#### **ARTICOLO 20 (Rinvio)**



Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

### **ELENCO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO:**

1. Inottemperanza in ordine ai provvedimenti adottati dall'Ente Parco, da € 25,82 a euro 1.000,00;
2. l'utilizzo del logo e/o della denominazione dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini senza la prevista autorizzazione, da € 25,82 a euro 500,00
3. Introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona, da € 25,82 a euro 500,00 (per ogni esemplare);
4. Impiego non autorizzato, nella zona A "Area di Riserva Integrale e nella zona B "Area di Riserva Generale", di pesticidi, fitofarmaci e fitosanitari, diserbanti, fungicidi, insetticidi, per ogni ara o frazione di ara trattata, da € 75,00 a euro 750,00;
5. Trattamenti indicati al precedente punto, mediante l'impiego di attrezzature a motore, per ogni ara o frazione di ara trattata, ulteriore sanzione, da € 150,00 a euro 1.000,00;
6. Pascolo abusivo e omessa guardiania di animali al pascolo, per ogni capo, da € 25,82 a euro 500,00;
7. Abbattimento non autorizzato di alberi in area boschiva, per uso diverso dall'autoconsumo e nei limiti stabiliti dal regolamento regionale 3/2017, per ogni albero, da € 100,00 a euro 1.000,00 (escluso l'abbattimento di alberi d'alto fusto costituente reato penale)
8. Il campeggio e bivaccamento, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, per ogni persona, da € 25,82 a euro 250,00;
9. Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, da € 100,00 a euro 1.000,00;
10. Introduzione e/o circolazione di autoveicoli e motoveicoli, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali, gravati dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio pubblico e per le attività agro-silvo-pastorali, da € 100,00 a euro 1.000,00 (per ogni veicolo);
11. Pesca non autorizzata nei corsi e negli specchi acquatici siti nella zona A "Area di Riserva Integrale e nella zona B "Area di Riserva Generale", da € 50,00 a euro 1.000,00;
12. Balneazione nei corsi e negli specchi acquatici siti nella zona A "Area di Riserva Integrale e nella zona B "Area di Riserva Generale", da € 50,00 a euro 1.000,00;
13. dissodamento di terreni nudi e saldi, prati e prati pascoli. da € 25,82 a euro 1.000,00;
14. scavi di buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti, scavi di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta dei prodotti del sottobosco; raccolta di tartufi nelle aree rimboschite non prima di 8 anni di età della piantagione; raccolta di tartufi in assenza della prevista autorizzazione, da € 25,82 a euro 1.000,00;





15. svolgimento di attività pubblicitarie, illuminazioni e segnaletica (al di fuori dei centri urbani) particolarmente impattanti da un punto di vista ambientale, attuate senza autorizzazione dell'Ente Parco, da € 100,00 a euro 1.000,00;

16. svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria senza opportuna autorizzazione da parte dell'Ente Parco, da € 25,82 a euro 250,00.